

Adempimenti. Sono in vigore dal 12 agosto le disposizioni che disciplinano il meccanismo di solidarietà che coinvolge anche il subappaltatore

Appalti, timbro taglia-responsabilità

L'attestato del professionista sblocca i pagamenti dei committenti ma la strada è in salita

PAGINA A CURA DI
Giorgio Gavelli
Gian Paolo Tosoni

■ Scattala responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore e il rischio di una pesante sanzione per il committente in caso di omesso versamento dell'Iva e delle ritenute fiscali. Con la conversione in legge del Dl 83/2012 è stato nuovamente modificato il testo dell'articolo 28, comma 35 del Dl 223/2006, già oggetto di un primo intervento (articolo 2, comma 5-bis, del Dl 16/2012). Le novità attuali sono state introdotte dall'articolo 13-ter del Dl 83/2012.

L'appaltatore

Viene prevista la sua responsabilità solidale con il subappaltatore con riferimento «al versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto». Questa responsabilità è limitata all'ammontare del corrispettivo dovuto e, contrariamente alla precedente versione della disposizione, non ha più il limite temporale dei due anni dalla cessazione dell'appalto. La possibilità dell'appaltatore di liberarsi dalla responsabilità non è più legata a una generica (e, cometa, pericolosamente indefinita) dimostrazione «di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento».

quanto all'aver ottenuto, anteriormente al pagamento del corrispettivo, la documentazione attestante che i versamenti di ritenute e Iva scaduti sono stati correttamente eseguiti. Tale documentazione "può" (non "deve") consistere nell'asseverazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati previsti dalla norma (commercialisti, consulenti del lavoro, responsabili Caf, eccetera). Nell'attesa della documentazione, l'appaltatore può sospendere il pagamento delle prestazioni.



Subappalto

● Il subappalto (articolo 1656 del Codice civile) è il contratto con cui l'appaltatore affida a un terzo l'esecuzione parziale o totale dell'opera o del servizio che si è impegnato a compiere in base al contratto di appalto, ferma restando la responsabilità dell'originario appaltatore nei confronti del committente per l'esecuzione dell'opera o del servizio. Il subappalto è il rapporto di accessorietà rispetto al contratto d'appalto principale, nel senso che esso cessa di esistere una volta che il rapporto principale cessa la propria efficacia, ovvero sia invalidato o risolto

ni. In caso di pagamento senza verifica scatta la responsabilità solidale verso l'erario.

Il committente

Analoga solidarietà è prevista a carico del committente se paga l'appaltatore senza aver prima preteso l'esibizione della stessa documentazione (relativa sia all'appaltatore che a tutti i subappaltatori), ma tale rischio non consiste nella responsabilità solidale con gli altri "attori" quanto nella sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro, che gli verrà comminata se qualche soggetto della "catena" dell'appalto non ha correttamente eseguito i versamenti di ritenute e Iva. Il legislatore precisa che queste regole si applicano agli appalti conclusi da soggetti Iva e, in ogni caso, dai soggetti degli articoli 73 e 74 Ires (società, enti commerciali e non, pubbliche amministrazioni, eccetera) con l'esclusione delle stazioni appaltanti dei contratti pubblici (decreto legislativo 163/2006).

Le conseguenze

Attualmente, in settori che già soffrono di liquidità (l'edilizia in particolare), il committente ha una valida ragione per ritardare i pagamenti in attesa che appaltatori e subappaltatori consegnino alla propria controparte la documentazione prescritta a carico della responsabilità del destinatario della prestazione. Un professionista incontra difficoltà per rilasciare una asseverazione se non ha

idea di quali verifiche è tenuto a effettuare per poter serenamente apporre il "visto" (check list o simili), di quali situazioni possono determinare un visto "infedelmente" rilasciato e quali sanzioni sono previste, senza dimenticare l'aspetto dell'eventuale "assicurabilità" di queste attestazioni.

Non mancano i dubbi applicativi: per esempio, come può il soggetto abilitato attestare che i lavoratori che hanno prestatato la propria opera in quel determinato appalto sono proprio quelli per cui sono state versate le ritenute? Come regolarsi con il pagamento degli acconti che precedono l'inizio lavori? Come attestare il versamento dell'imposta sulle fatture relative all'appalto nell'ambito di una posizione che globalmente chiude a credito? È sufficiente attestare che la fattura ha regolarmente concorso alla liquidazione di periodo? E come regolarsi nei casi di reverse charge (senza Iva esposta in fattura) o di "Iva per cassa"? Il vero problema è che prima si scrive la norma (che non avendo disposizioni transitorie, è già in vigore dal 12 agosto) e solo dopo si riflette sul suo funzionamento. Nel frattempo, i pagamenti delle prestazioni si bloccano (ora anche con una giustificazione "legale"), e chi (in ritardo nei versamenti fiscali) confidava in questi incassi e nel ravvedimento operoso per mettersi in pari, deve drammaticamente rivedere i propri conti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I fac simile da utilizzare

L'ATTESTAZIONE DEL CONSULENTE DEL LAVORO...

La/Il sottoscritto/a , nato a il , Codice Fiscale , residente in Via , n. , cap , abilitato all'esercizio della professione di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 32 quanto iscritto all'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di con il n. con studio in relativamente al contratto di subappalto (*) stipulato in data , tra l'appaltatore (*) e il subappaltatore (*)

ATTESTA ALLA DATA DEL

che il/la , subappaltatore/rice (*) ha correttamente effettuato e versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente in relazione ai soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto di cui sopra, come di seguito elencati (**):

1. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mesi di riferimento
-----	-----	-----
2. Codice Fiscale	Importo ritenute Irpef	anno e mesi di riferimento
-----	-----	-----
Totale n. lavoratori	Importo tot. ritenute Irpef	-----
-----	-----	-----

Estremi dei versamenti

1) gg. mese anno	Importo versato	Importo relativo al singolo subappalto	Ricevute di ad n. del
---/---/---	€ -----	€ -----	-----
2) gg. mese anno	Importo versato	Importo relativo al singolo subappalto	Ricevute di ad n. del
---/---/---	€ -----	€ -----	-----
Totale	Importo versato	Importo relativo al singolo subappalto	-----
-----	€ -----	€ -----	-----

----- , lì -----
Timbro profes
Firma -----

(*) Se l'attestazione riguarda gli obblighi dell'appaltatore ed è destinata al committente, a "subappalto" sostituire "appalto", a "subappaltatore" sostituire "l'appaltatore" e a "l'appaltatore" sostituire "il committente" (**). C'è da augurarsi che l'indicazione dei singoli nominativi possa essere ritenuta non necessaria.

... E QUELLA DEL COMMERCIALISTA